

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020  
154ª Seduta

Presidenza del Presidente  
PITTONI

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

IN SEDE REFERENTE

**(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere espresso ieri dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 2.0.33, pubblicata in allegato. Avverte inoltre che la senatrice Iori ritira l'emendamento 2.120.

Prende atto la Commissione.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ribadisce la propria preoccupazione per i tempi d'esame e per l'incertezza che grava su studenti, famiglie, docenti e dirigenti scolastici nell'imminenza della conclusione dell'anno scolastico; auspica che non si finisca per porre la questione di fiducia sul disegno di legge n. 1774, un esito che sarebbe svilente per il ruolo del Parlamento.

La senatrice GRANATO (M5S) rileva come, se non ci fosse stata strumentalizzazione politica su alcuni punti e l'esame fosse rimasto incentrato sulle sole misure oggetto del provvedimento d'urgenza, quest'ultimo sarebbe stato già convertito in legge.

Il presidente PITTONI (L-SP-PSd'Az) osserva che la discussione in sede parlamentare su materie sulle quali non vi è condivisione è del tutto fisiologica.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ricorda che la presentazione di emendamenti costituisce un elemento centrale del ruolo del parlamentare: proporre modifiche ritenute urgenti e comunque inerenti al provvedimento in esame, riguardando non solo la conclusione dell'anno scolastico in corso, ma anche l'ordinato avvio del prossimo, non può essere considerato una strumentalizzazione politica. Premesso che i ritardi non sono comunque imputabili a chi abbia presentato emendamenti, ma dipendono anche dai tempi di esame in sede consultiva, ritiene che la Commissione procederà celermente con le votazioni quando saranno acquisiti i prescritti pareri.

Anche il senatore MOLES (FIBP-UDC) sottolinea che la discussione dei testi e la presentazione di emendamenti costituiscono attività propria e legittima di ogni parlamentare; considera ingiustificate le accuse di strumentalizzazione, alla luce dei lavori della Commissione, in cui più volte in passato si è registrata l'unanimità, al di là dunque degli schieramenti politici.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) dopo aver convenuto sulla piena legittimità del potere emendativo, sottolinea che spetta a ciascun parlamentare valutare se favorire una rapida conversione in legge, considerata l'imminente conclusione dell'anno scolastico.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) nega vi sia stata alcuna strumentalizzazione politica: si tratta di un decreto-legge a suo giudizio largamente carente ed errato, al quale proprio per tale ragione sono stati presentati numerosi emendamenti, raccogliendo anche sollecitazioni derivanti dalle numerosissime audizioni che peraltro la Commissione ha svolto molto celermente. Conclude sottolineando che considerare inemendabile un provvedimento d'urgenza significherebbe negare il ruolo del Parlamento.

Ha nuovamente la parola la senatrice [GRANATO](#) (M5S) che invita a evitare di reiterare all'inizio di ogni seduta osservazioni critiche sui ritardi nell'*iter*: la legittima presentazione di emendamenti comporta l'attesa dei prescritti pareri, non potendosi imputare poi alla maggioranza i tempi dell'esame.

Il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) rileva che il protrarsi dei tempi d'esame derivano da difficoltà nella maggioranza.

Alla senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), che contesta al Presidente l'opportunità dell'intervento appena svolto, risponde il [PRESIDENTE](#), il quale precisa si trattava di una notazione di carattere tecnico e neutro.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.34.

Prende atto la Commissione.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) presenta gli emendamenti 5.0.100, 6.100 e 7.0.100, pubblicati in allegato, proponendo di fissare alle ore 15 di domani, giovedì 14 maggio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, visto l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, la seduta è sospesa e che riprenderà più tardi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea stessa.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,45.*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la senatrice Caligiuri aggiunge la propria firma ai seguenti emendamenti: 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 2.0.31, 2.0.40, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 4.12, 7.0.17, 7.0.23 e 7.0.25.

Prende atto la Commissione.

Su richiesta del senatore [VERDUCCI](#) (PD), la relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) dichiara che si riserva di presentare ulteriori emendamenti al provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone, sulla base dell'interlocuzione con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e alla luce dello stato dell'*iter*, di posticipare alle ore 11 la convocazione della seduta di domani, giovedì 14 maggio, nella quale - come concordato per le vie brevi con gli stessi Capigruppo - non avranno luogo votazioni, e di proseguire poi i lavori nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana, a partire dalle ore 13 di martedì.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1774

Art. 2

**2.0.33 (testo 2)**

Romeo, Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

*(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)*

1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

**«Articolo 120-bis**

*(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)*

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

Art. 5

**5.0.100**

La Relatrice

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario, di concorso notarile e di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)*

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario effettua le operazioni di correzione degli elaborati scritti con la presenza presso gli uffici del Ministero della giustizia dei presidenti delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dei segretari e con gli altri componenti collegati da remoto mediante collegamenti individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

2. Il termine del 31 luglio può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario, per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.

4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto, le cui modalità sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ferma restando la presenza presso gli uffici del Ministero della giustizia del presidente della commissione, o di altro componente da questo delegato, del segretario e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

5. Nel caso di svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, il presidente della commissione impartisce, ove necessario, disposizioni volte a garantire la pubblicità della seduta.

6. Il mancato rispetto delle scadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

7. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, secondo quanto stabilito ai successivi commi 8 e 9.

8. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.

9. Ai fini della validità della seduta è comunque necessaria la presenza, presso la sede ove sono conservati gli elaborati scritti, del presidente della commissione, o altro componente da questo delegato per ciascuna delle tre sottocommissioni per l'esame notarile, e dei presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione forense, nonché del segretario incaricato della verbalizzazione.

10. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, comma 3, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 7 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto, secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questo delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

11. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

13. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole "professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente professori universitari in pensione e solo in seconda istanza professori in servizio o ricercatori confermati in materie giuridiche".».

## Art. 6

### 6.100

La Relatrice

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono essere definite, per la sessione 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro».

## Art. 7

### **7.0.100**

La Relatrice

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Misure urgenti per la promozione delle Scuole superiori a ordinamento speciale)*

1. Al fine di valorizzare e integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca attraverso l'offerta di percorsi formativi di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per il periodo riferito agli anni accademici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa.

2. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Il comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o alti emolumenti comunque denominati.

3. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, con conseguente riconoscimento di autonomia statutaria e regolamentare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa, previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni della Scuola di cui al comma 1.

5. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 411, primo periodo, dopo le parole "apposito comitato ordinatore," aggiungere le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";

b) all'articolo 1, comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula, ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II, le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.";

c) all'articolo 1, comma 413, al primo periodo le parole "Allo scadere del triennio di operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".

6. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore meridionale, nel caso di positiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statuari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al secondo periodo».